DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE IL TERRORISMO INTERNAZIONALE

# Art. 3

## Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni

Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-quater del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo internazionale".

Versione in vigore dal 19 ottobre 2001, non più in vigore dal 19 dicembre 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale |
| Estremi | Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-contrastare-il-terrorismo-internazionale/art-3-disposizioni-sulle-intercettazioni-e-sulle-perquisizioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it